

SID. Scuola Italiana Design Dipartimento di Disegno Industriale

DPL02 - CORSO DI DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO IN DESIGN E COMUNICAZIONE
(D.M. prot. n. 1215 del 31 agosto 2023)

Statuto Accademico breve

29 MAR. 2019




L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Emiliano FABRIS

Corso Stati Uniti, 14
35127 PADOVA
P.I. 01404710285

STATUTO

SCUOLA ITALIANA DI DESIGN

(adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 Marzo 2019)

Art. 1 – Finalità e attività della Scuola Italiana di Design.

1. Scuola Italiana di Design è sede primaria di alta formazione e di ricerca nei settori del design, della comunicazione, della progettazione e delle arti applicate, e delle arti visive. Scuola Italiana di Design promuove lo studio, la trasmissione ed il progresso dell'espressione creativa contemporanea, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e storico del design e della comunicazione attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale.

2. Scuola Italiana di Design svolge la propria attività e organizza le proprie strutture nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente. L'Istituto garantisce, altresì, la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative in conformità con le norme e i regolamenti che governano l'istituzione.

3. Scuola Italiana di Design può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione artistica nel campo delle arti.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali nonché per la gestione e la fruizione anche esterna del proprio patrimonio culturale e librario e per la diffusione degli studi, dei progetti e delle opere prodotti dai docenti e dagli studenti, l'Istituto può, oltre che procedere alla costituzione di fondazioni dedicate, aderire ad iniziative anche consortili con Università ed altri Enti esistenti sul territorio nazionale ed internazionale.

Art.2 – Ordinamento della didattica.

Scuola Italiana di Design provvede a tutti i livelli d'istruzione e formazione nei settori di propria competenza in ossequio ai principi generali che regolano l'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art.3 – Natura giuridica

1. Scuola Italiana di Design è gestita dal Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A., con sede legale e operativa in Corso Stati Uniti, 14-bis, 35100 Padova. Vengono perciò qui richiamati tutti gli articoli dello statuto della predetta società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A..

2. L'Istituto è dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa nonché finanziaria e contabile, nell'ambito delle leggi che la disciplinano e del presente Statuto.

3. Le entrate sono derivanti dalle iscrizioni ai corsi tenuti dall'Istituto. Per gli investimenti l'Istituto può ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a qualsiasi strumento di finanziamento.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto, oltre agli organi sociali previsti e normati dallo Statuto di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale), i seguenti organi:

- a) Il Presidente
- b) Il Direttore
- c) Il Consiglio Accademico
- d) Nucleo di Valutazione
- e) Collegio dei docenti
- f) Consulta degli studenti

Art. 5 – Presidente

1. Le funzioni di Presidente della Scuola Italiana di Design sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Parco Scientifico Galileo S.c.p.A.
2. Il Presidente promuove l'immagine e la diffusione dell'Istituto a livello internazionale e nazionale.
3. Il Presidente svolge le funzioni di rappresentante onorario della Scuola Italiana di Design nelle cerimonie pubbliche, durante gli eventi e manifestazioni in genere e presenza alle tesi di diploma.
4. Il Direttore della Scuola Italiana di Design esercita la funzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 6 – Direttore della Scuola Italiana di Design

1. Le funzioni del Direttore sono svolte dal Direttore Generale di Parco Scientifico e Tecnologico S.C.p.A. o in sua vece da soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione. Nelle more della suddetta nomina le funzioni di Direttore sono temporaneamente svolte dal Presidente. Le funzioni di Direttore possono essere attribuite con delega ad un membro del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore della Scuola Italiana di Design è il garante del prestigio nazionale e internazionale della Scuola Italiana di Design e dell'autonomia della sua ricerca artistica.

3. Il Direttore della Scuola Italiana di Design è responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico della Scuola Italiana di Design e ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi attinenti alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione artistica. Nell'esercizio di tali attività il Direttore può farsi coadiuvare da un responsabile didattico di cui al punto 5, lett. d) del presente articolo.

4. Il Direttore della Scuola Italiana di Design rappresenta l'Istituto nelle cerimonie pubbliche e di conferimento dei diplomi e quando ciò è previsto dalla legge.

5. Il Direttore della Scuola Italiana di Design in particolare:

- a. convoca e presiede le adunanze del Consiglio Accademico e assicura il coordinamento tra questo organo e il Consiglio di Amministrazione, presentandone le istanze, le proposte e le delibere;
- b. adotta con Decreto il Regolamento Didattico generale, i regolamenti didattici dei singoli corsi, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;
- c. vigila sul funzionamento generale di Scuola Italiana di Design e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
- d. nomina con proprio provvedimento il responsabile didattico e gli eventuali coordinatori didattici dei corsi;
- e. può conferire speciali deleghe a personale docente e non docente e nominare uno o più vicedirettori a cui affidare parte delle sue funzioni o dei suoi compiti;
- f. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina, sentito il Consiglio Accademico, dei componenti del Nucleo di Valutazione;
- g. può costituire commissioni e comitati con funzioni consultive, istruttorie e gestionali in materie di sua competenza;
- h. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti le materie di sua competenza; può, in accordo col Presidente, stipulare convenzioni, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio vincolate allo specifico fine;
- i. esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti;
- j. stabilisce la data e provvede all'organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei docenti nei diversi organi accademici;
- k. provvede, in casi di particolare e comprovata urgenza e necessità in via provvisoria ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico da sottoporre alla ratifica del successivo Consiglio Accademico.

Art. 7 – Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca.

2. Il Consiglio Accademico, in particolare:

- a) coadiuva la direzione nel determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nei limiti delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, stabilite dal direttore;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) elabora il Regolamento Didattico Generale;
- e) delibera l'istituzione di nuovi corsi accademici ai sensi delle normative vigenti;
- f) indirizza l'attività di reclutamento dei docenti.

3. Il Consiglio Accademico è costituito da un numero dispari di componenti. I componenti del Consiglio Accademico durano in carica un anno.

4. Fanno parte del Consiglio Accademico:

- a) il Direttore;
- b) il Presidente;
- c) tre docenti, nominati tra il corpo docenti;
- d) due rappresentanti designati dalla consulta degli studenti.

5. Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, corredato dall'ordine del giorno e dall'eventuale documentazione, almeno quindici giorni prima della seduta.

6. Il Consiglio Accademico si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore dell'Istituto, il Consiglio accademico è presieduto dal suo delegato.

7. Le deliberazioni del Consiglio Accademico sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 8 – Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione; è formato da tre membri nominati, su proposta del Direttore, dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

2. È compito del Nucleo di Valutazione verificare l'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare:

- a. valutare i risultati complessivi dell'attività scientifica e di ricerca nonché del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando l'utilizzo ottimale delle risorse;

- b. acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale;
- c. redigere una relazione annuale.

3. L'Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 9 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione.
2. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

Art. 10 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da un numero minimo di tre studenti, sino ad un massimo di 11 membri, in linea con quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132. I due studenti eletti col numero maggiore di voti entrano a far parte del Consiglio Accademico.
2. La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
3. La Consulta degli studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico vengano inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da essa segnalati.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta degli studenti sono stabilite dalla Consulta stessa.
5. In sede di prima applicazione il Direttore provvede con proprio provvedimento alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee strategiche di sviluppo dell'Istituzione, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto.
2. Il Consiglio di Amministrazione propone le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore.
4. La composizione, il funzionamento e le ulteriori funzioni ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono definiti all'art. 13 dello Statuto societario di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A..

Art. 12 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è disciplinato in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto societario di Parco Scientifico e Tecnologico S.C.p.A., che di seguito si trascrive:

“Art. 14 – COLLEGIO SINDACALE

14.1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dall'assemblea, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

14.2. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al Collegio Sindacale sarà attribuito anche il controllo contabile.

14.3. L'emolumento ai sindaci viene di volta in volta fissato dall'assemblea all'atto della nomina anche tramite riferimento alle tariffe professionali.

14.4. Al Collegio Sindacale e al suo funzionamento si applicano gli art. del C.C. da 2397 a 2409. Qualora il Collegio sia investito anche dei compiti di controllo contabile si applicano gli articoli da 2409 bis a 2409 septies”.

Art. 13 – Autonomia regolamentare di Scuola Italiana di Design

1. In conformità ai principi di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa finanziaria e contabile sanciti dalla Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successivi provvedimenti legislativi, Scuola Italiana di Design detta norme di organizzazione e di funzionamento con i seguenti regolamenti:

a. Statuto d'autonomia dell'Istituto;

b. Regolamento Didattico Generale;

2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 14 – Regolamento didattico.

Gli ordinamenti didattici, il piano formativo delle attività didattiche e le connesse attività di ricerca e produzione artistica sono normati dal Regolamento didattico.

Art. 15 – Biblioteca

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico indispensabile alla formazione culturale degli studenti dell'Istituto; essa si pone altresì al servizio dei docenti e degli studiosi e può essere consultata da esterni. La Biblioteca raccoglie e conserva il patrimonio librario, audiovisivo e multimediale in possesso dell'Istituto, patrimonio che viene accresciuto e aggiornato per esigenze didattiche, secondo i criteri d'indirizzo stabiliti dal Direttore.

2. L'organizzazione, la gestione e le modalità di funzionamento della Biblioteca sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

Art. 16 – Inizio dell'Anno Accademico e suo calendario.

1. L'Anno Accademico inizia di norma a settembre e termina con la chiusura delle sessioni di esami e di laurea.

2. Il calendario accademico è stabilito annualmente con provvedimento del Direttore della Scuola Italiana di Design.

Art. 17 – Pubblicità delle deliberazioni.

1. Tutte le deliberazioni relative alle attività degli organi previsti dal presente Statuto debbono essere rese note mediante il sito internet istituzionale.

2. Lo Statuto e i Regolamenti, il Calendario dell'Anno Accademico e il relativo orario, tutte le loro eventuali modifiche, nonché le iniziative culturali dell'Istituto devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta e sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale ed eventuali altri mezzi a ciò idonei.

Art. 18 – Norme per il reclutamento.

1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti annualmente, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e le procedure disciplinate nel regolamento per la ricerca e selezione del personale e nel regolamento per il conferimento di incarichi a professionisti esterni.

2. Tali procedure devono accertare, ai fini del conferimento dell'incarico, le competenze artistiche, scientifiche e professionali del candidato, acquisite attraverso qualificate esperienze, tenendo conto degli indirizzi eventualmente espressi dal Consiglio Accademico.

Art. 19 – Norme transitorie e finali.

1. Entro due mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, si procederà all'avviamento delle procedure per la costituzione del Nucleo di Valutazione, del Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti.

2. Fino alla costituzione del Nucleo di valutazione, le funzioni di tale organo sono svolte dall'organismo di vigilanza già istituito.

3. Fino alla costituzione del Consiglio Accademico le funzioni di tale organo sono svolte da un Consiglio Accademico provvisorio composto dal Direttore, dal Presidente, da tre docenti nominati dal Direttore, da due rappresentanti degli studenti individuati dal Direttore ai sensi dell'art. 10, comma 5 del presente Statuto.



4. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A., in quanto compatibili, nonché alle norme vigenti in materia.